

Regolamento per il conferimento di incarichi esterni

(approvato dal Consiglio Direttivo di FONDACA in data 16 luglio 2019)

Disciplina del conferimento di incarichi professionali

Parte I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione professionale a soggetti esperti e risponde all'esigenza di garantire l'espletamento delle procedure di valutazione e selezione previste dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti nei casi in cui FONDACA, in quanto assegnataria di finanziamenti pubblici, conferisca incarichi individuali di collaborazione.

Il presente Regolamento viene pubblicato allo scopo di individuare professionisti, costituiti anche in forma di Associazioni, Consorzi e Società tra Professionisti.

Ai fini del presente regolamento per "incarichi individuali" si intendono:

- a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
- b) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività di prestazione d'opera professionale per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA;
- c) gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera.

Art. 2 – Presupposti necessari per il conferimento di incarichi

I presupposti necessari per il conferimento di incarichi secondo il presente Regolamento, sono i seguenti:

1. Impossibilità di far fronte con personale in servizio.
2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a FONDACA e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, oppure a specializzazioni professionali esterne all'ambito delle competenze della società, ma necessarie al suo ordinato funzionamento.
3. La prestazione deve essere di natura temporanea e non deve riguardare compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
4. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
5. Il compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità della prestazione richiesta

Art. 3 – Articolazione dell'Albo di Esperti

L'Albo di Esperti istituito dal C.d.A. presso FONDACA, si articola nelle seguenti sezioni:

A - Area Gestionale, Giuridico – Economica

- a.1 gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali
- a.2 consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all'azione delle PP.AA. e più in generale dei fondi strutturali
- a.3 consulenza fiscale, tributaria, societaria
- a.4 consulenza del lavoro
- a.5 progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d'impresa

B - Area Tecnico – Scientifica

- b.1 attività di progettazione, management e assistenza nella realizzazione di progetti complessi nel campo dello sviluppo della cittadinanza
- b.2 attività di ricerca teorica ed empirica nel campo dello sviluppo della cittadinanza
- b.3 attività di consulenza e accompagnamento di progetti innovativi di soggetti pubblici, privati e sociali
- b.4 progettazione e gestione di interventi formativi nel campo della cittadinanza
- b.5 analisi e valutazione di politiche pubbliche

C - Area Comunicazione, Relazioni pubbliche, Promozioni

- d.1 ricerca, studio e gestione dei processi di marketing
- d.2 progettazione e supporto ICT e multimedialità
- d.3 attività di supporto alla segreteria
- d.4 promozione, valorizzazione e gestione delle attività, dei servizi e dei prodotti
- d.5 ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità

Potranno chiedere di essere inseriti nell'Albo di Esperti tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità insussistenza di condizioni di incapacità a collaborare con la P.A.

Per i profili per cui non è prevista una appartenenza a specifico Albo professionale, possono proporsi anche soggetti non in possesso di Partita Iva, poiché trattasi di collaborazioni occasionali e la cui utilizzazione avverrà nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che per le candidature avanzate dalle Società fra Professionisti, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti la Società stessa.

I candidati dovranno assicurare la disponibilità a eventuali spostamenti connessi all'incarico professionale da conferire.

Art. 5 – Istanza di inserimento e iscrizione all'Albo di Esperti

I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione all'Albo di Esperti di FONDACA, relativamente ad una o più sezioni, allegando i seguenti documenti:

1. Istanza di inserimento nell'Albo (modello allegato);
2. Curriculum vitae in formato europeo, che dovrà contenere dettagliata indicazione degli incarichi e delle collaborazioni svolte nonché di eventuali titoli post laurea e/o di specializzazione ovvero riferiti

ad altra formazione atta ad comprovare la specifica competenza ed esperienza possedute. Il Curriculum vitae dovrà essere sottoscritto e datato con autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy

3. copia del documento d'identità in corso di validità

Le domande potranno essere spedite o consegnate a mano presso la sede di FONDACA – Vicolo del Bologna, 20-21 – 00153 Roma oppure inviate in formato elettronico all'indirizzo mail home@fondaca.org.

Le istanze possono essere presentate in qualunque momento dell'anno secondo le modalità sopra indicate e saranno inserite nell'Albo che verrà periodicamente aggiornato.

E' possibile esprimere la propria candidatura per uno o più profili fra quelli di volta in volta evidenziati, specificandone la scelta in fase di presentazione dell'istanza di inserimento nell'Albo.

La presentazione della candidatura da parte degli aspiranti ha valenza di piena accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente Regolamento.

Le candidature saranno esaminate e valutate dalla Direzione di FONDACA, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità. I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti nell'Albo ai fini della eventuale esecuzione di prestazioni a carattere professionale. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie. FONDACA si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi.

Parte II – Selezione e conferimento degli incarichi

Art. 6 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi

Il conferimento di incarichi di collaborazione professionale e/o di collaborazione a progetto può avvenire per assegnazione diretta ovvero attraverso procedura comparativa la quale verrà attivata nei casi di finanziamenti pubblici secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nei limiti delle deleghe ricevute, la procedura comparativa può essere attivata da parte del Presidente o di apposita Commissione. Gli esperti da incaricare devono, di regola, essere iscritti all'apposito Albo istituito presso FONDACA.

L'iscrizione all'Albo non dà luogo a procedure concorsuali, né alla predisposizione di graduatorie pubbliche, di attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L'inserimento dei dati e del curriculum vitae non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi professionali o collaborazioni presso la Fondazione.

6.1 Conferimento di incarico in via diretta

Avviene previa verifica dei requisiti generali del candidato e ad insindacabile valutazione del Presidente o della Commissione. Può avvenire anche in caso la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato *intuitu personae* e richieda abilità, particolare qualificazione professionale e/o esperienza specifica dell'incaricato, tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure di selezione.

6.2 Conferimento di incarico a seguito di procedura comparativa

Ai fini dell'individuazione dell'esperto da incaricare viene effettuata una valutazione dei curricula nella relativa categoria dell'Albo, alla luce della professionalità necessaria, della disponibilità ad assumere l'incarico professionale alle condizioni proposte e secondo i principi di trasparenza.

Esso non determina la costituzione di rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego, bensì si configura come prestazione di lavoro autonomo e/o di servizi ai sensi della normativa vigente. I singoli curriculum verranno valutati con riferimento ai seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c) eventuali ulteriori elementi applicabili alle singole fattispecie.

La selezione può prevedere l'espletamento di un colloquio. Il verbale di esito conclusivo riporterà il numero di candidati selezionati dall'Albo e valutati e l'indicazione dell'aggiudicatario del contratto.

Parte III – Conferimento dell'incarico

Art. 7 - Conferimento dell'incarico di collaborazione

Gli incarichi di collaborazione/consulenza sono conferiti, a firma del Presidente di FONDACA previa autocertificazione del possesso dei requisiti dichiarati e verifica della disponibilità del soggetto e previo accertamento dell'insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse, FONDACA provvederà a stipulare con il soggetto apposito contratto.

Nel contratto saranno indicate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l'espletamento dello stesso. I candidati selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e/o di dipendenza nei confronti di FONDACA pur in osservanza delle indicazioni fornite dalla Fondazione e coordinandosi con il gruppo di lavoro interno incaricato dell'attuazione del singolo progetto e/o della singola attività.

Al momento del conferimento dell'incarico il candidato dovrà esplicitamente dichiarare che non esistono conflitti d'interesse tra le prestazioni per cui riceve l'incarico e altre sue eventuali attività professionali. Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

Parte IV – Disposizioni finali

Art. 8 – Tutela della privacy

Coloro i quali presentano la propria candidatura ai fini indicati nel presente regolamento forniscono dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), cd. "GDPR".

I dati personali dei candidati saranno trattati da FONDACA, quale titolare del trattamento, per tutte le finalità previste dal presente regolamento (ivi compresa la gestione della procedura di valutazione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico), nonché per i relativi adempimenti contabili, amministrativi, fiscali, legali.

Per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, FONDACA potrà comunicare i dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, a: soggetti istituzionali con lo scopo di controllo, ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza, al personale di FONDACA che cura il procedimento, a consulenti e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento, soggetti che operano con FONDACA per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati e/o responsabili.

La durata del trattamento è strettamente collegata all'esecuzione delle attività previste nel presente regolamento e, comunque, alla tempistica normativamente prevista per la conservazione della documentazione contabile, fiscale e amministrativa.

FONDACA tratterà i dati personali in modalità elettronica e cartacea in conformità con quanto previsto dal GDPR, garantendone la sicurezza e la riservatezza.

L'invio della domanda da parte dei candidati dovrà essere accompagnato dal consenso espresso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente regolamento.

In difetto, la domanda presentata dal candidato e i suoi eventuali allegati dovranno essere distrutti, non essendo possibile in tal caso per FONDACA trattare tali dati.

Agli interessati spettano specifici diritti, tra cui: quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei loro dati personali e di accedere agli stessi in forma intelligibile; quello di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; quello di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; quello alla portabilità dei dati; quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; quello di proporre reclamo alla competente autorità di controllo (il Garante per la protezione dei dati personali).

I nominativi dei responsabili del trattamento dei dati saranno pubblicati sul sito istituzionale di FONDACA.

Art. 9 – Pubblicità ed informazioni

Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare FONDACA ai seguenti recapiti: telefono 06.36006173 – e-mail home@fondaca.org